



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E

METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*

- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;
- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2022, e in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;
- VISTA** la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)*”;
- VISTO** il Decreto-legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l’articolazione del Ministero delle imprese e del made in Italy in dipartimenti;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2024, recante “*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e il Decreto Ministeriale dell’11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici di livello non generale, registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 al nr. 303;
- VISTO** il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTO** il Decreto di sospensione parziale dell’allegato V (in applicazione del documento EA – 2/17) per lo svolgimento dell’attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della Società **CERT2000 S.r.l.**, con sede legale in Via Pietro Nenni, 72/7 e 72/8 – Località Capalle - 50013 – Campi Bisenzio (FI), emanato da questa Direzione Generale data 7 settembre 2023, con scadenza il **19 luglio 2027**;

**VISTO** il Decreto di revoca sospensione parziale ed estensione dell'autorizzazione (in applicazione del documento EA – 2/17) per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della Società **CERT2000 S.r.l.**, con sede legale in Via Pietro Nenni, 72/7 e 72/8 – Località Capalle - 50013 – Campi Bisenzio (FI), emanato da questa Direzione Generale data 7 settembre 2023, con scadenza il **19 luglio 2027**;

**CONSIDERATO** l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **01000 Products/Services/Processes**, con scadenza al **27 giugno 2025**;

**CONSIDERATO** l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato n. **01000 Inspection**, con scadenza al **19 luglio 2027**;

**ACQUISITA** la Delibera del 20 febbraio 2025 (DC2025UTL020), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. MIMIT 0005937 del 28 febbraio 2025, la quale ha disposto la **riduzione parziale** dell'accreditamento nello Schema **PRD**, eliminando le **“Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.”**, nonché il **rinnovo** dell'accreditamento dello **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, nel certificato n. **01000** in scadenza il **27 giugno 2029** a favore della Società **CERT2000 S.r.l.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2014/33/UE;

**ACQUISITE** le istanze Prot. n. 0008486 del 24 marzo 2025 con le quali l'Organismo **CERT2000 S.r.l.**, ha chiesto sia la **riduzione parziale** che il **rinnovo** dell'autorizzazione nello schema di accreditamento schema PRD, per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE citata;

**ACQUISITA** unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

**ACQUISITA** altresì, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva Ministeriale del 13 dicembre 2017 con integrazione documentale Prot. MIMIT n. 0009412 del 1 aprile 2025;

**VALUTATA** la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

**VALUTATA** altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

**ACQUISITE** agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**VISTO** il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

**ACCERTATO** l’avvenuto pagamento in data 11 marzo 2025, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

**ACCERTATO** l’avvenuto pagamento in data 11 marzo 2025, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

**SENTITO** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

## **DECRETA**

### **Art.1**

1. All’Organismo **CERT2000 S.r.l.** (P.I. 04920800481), con sede legale in Via Pietro Nenni, 72/7 e 72/8 – Località Capalle - 50013 – Campi Bisenzio (FI), è stata **ridotta parzialmente** l’autorizzazione nello Schema PRD, a partire dal 20 febbraio 2025, eliminando le Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i., e **autorizzata** a svolgere le procedure di valutazione di conformità, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. “*Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori*”, a norma dell’art. 5 della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017, per i seguenti prodotti, allegati e moduli di valutazione della conformità:

**Schema Prodotto** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 01000 Products/Services/Processes**, con scadenza al **27 giugno 2029**:

Allegato I – Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

Prodotto: Ascensori

Moduli/procedure di Valutazione di Conformità:

- Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori).
- Certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), del D.P.R. 8/2015 (rif. "Impianti in Deroga").

**Schema Ispezione** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato **n. 01000 Inspection** con scadenza al **19 luglio 2027**:

Allegato I – Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

Prodotto: Ascensori

Moduli/Procedure di Valutazione di Conformità:

- Allegato V – (Esame finale degli ascensori).
- Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162 e s.m.i.

## **Art. 2**

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ed è notificata alla Commissione Europea.

L'autorizzazione ha le scadenze riportate di seguito:

- Schema **Prodotto** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 01000 Products/Services/Processes** con scadenza al **27 giugno 2029**.
- Schema **Ispezione** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato **n. 01000 Inspection** con scadenza al **19 luglio 2027**.

1. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

### **Art. 4**

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

### **Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

### **Art. 6**

1. Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente emanato da questa Direzione Generale in data **7 settembre 2023**, con scadenza il **19 luglio 2027**.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Gianfrancesco Romeo)